

CONVENZIONE

che regola i rapporti tra gli enti consorziati

Approvata dal Comune di

Bovisio Masciago	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Cinisello Balsamo	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Cusano Milanino	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Desio	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Lissone	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Muggiò	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Nova Milanese	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Paderno Dugnano	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Seregno	con delibera di Consiglio comunale n.	del
Varedo	con delibera di Consiglio comunale n.	del

e sottoscritta a (.....) il

PREMESSO

che i Comuni di Bovisio Masciago, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Desio, Lissone, Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano, Seregno e Varedo fanno parte del territorio del Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (GruBria) come definito nelle delibere di Giunta della Regione Lombardia, della Giunta della Provincia di Milano, della Giunta della Provincia di Monza e Brianza, e nei Decreti deliberativi presidenziali della Provincia di Monza e Brianza e della Città Metropolitana relativi al riconoscimento dei Parchi Grugnotorto Villoresi e Parco Brianza Centrale confluiti nel nuovo Parco GruBria, oggetto della presente convenzione, riconosciuto con appositi decreti di

che in data è stata sottoscritta la Convenzione costitutiva del Consorzio del Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale;

che il Consorzio sarà attivo a partire dal e mediante specifici accordi da tale data subenterà a tutti gli effetti ai precedenti enti di gestione del PLIS Grugnotorto Villoresi e del PLIS Brianza Centrale;

che la costituzione dei Consorzi, nella forma prevista dall'art. 31 del D. Lgs. N° 267/2000, prevede la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri di ciascun Ente;

che la stipula della convenzione implica e sostanzia l'accordo associativo dettando la disciplina dei rapporti fra Enti associati;

TUTTO QUANTO PREMESSO

fra i sopra citati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SIMBOLO E TERRITORIO

1. I soggetti stipulanti convengono la presente denominazione consortile: "Consorzio del Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale" o più brevemente "Parco GruBria".
2. Simbolo del Parco è un riccio su foglia di quercia stilizzati con colori verde e giallo.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Consorzio, quale Ente gestore, svolge le funzioni di carattere gestionale e amministrativo necessarie al perseguimento degli obiettivi che il parco si propone, quali:
 - gestione del territorio affidato ai fini della sua salvaguardia, conservazione e sviluppo ambientale che tiene conto dell'esercizio delle attività agricole insediate;
 - razionalizzazione della pianificazione ambientale e della gestione delle aree destinate a parco;
 - acquisizione di aree comprese nei limiti del parco per consentire la salvaguardia delle attività agricole o per una loro sistemazione ambientale e naturalistica fruibile dalla cittadinanza;
 - coordinamento della realizzazione degli interventi nel territorio del Parco, svolti anche per il tramite dei singoli comuni;
 - promozione dell'informazione e dell'educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgazioni atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico;
 - promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso la prioritaria valorizzazione delle attività agricole già presenti.
2. A tal fine il Consorzio instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Parchi regionali e locali limitrofi, gli altri Enti Pubblici e Istituti di Ricerca, pubblici e privati, e stipula con essi convenzioni ed accordi, nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi consortili.
3. Il Consorzio, su richiesta degli enti consorziati, può gestire e valorizzare anche aree limitrofe che abbiano finalità assimilabili a quelle destinate al Parco.
4. Il Consorzio può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli sopra indicati quando siano ad esso affidati dai comuni aderenti o da altri Enti Pubblici.
5. Il Consorzio realizza le opere e gli impianti necessari per lo svolgimento delle finalità suddette direttamente, tramite i comuni consorziati o tramite contratti di incarico professionale o di appalto.

Parimenti le finalità possono essere raggiunte tramite convenzioni operative con altri enti, in particolare con enti di gestione di parchi limitrofi.

6. Il Consorzio può compiere tutte le operazioni per il raggiungimento esclusivo dei fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale.
7. Le modalità tecniche ed organizzative e le relative procedure, sono definite ed indicate negli appositi regolamenti approvati e/o utilizzati dal parco.

ART. 3 – TERRITORIO, DURATA E SEDE

1. L'ambito territoriale è quello definito con le delibere della Giunta Regione Lombardia n. 6/46253 del 12/11/1999, n. 6/5139 del 15/06/2001 e n. 7/6754 del 9/11/2001, della Giunta Provincia di Milano n. 154/03 del 26/3/2003, n. 481/04 del 16/6/2004, n.41/05 del 26/01/2005 n. 333/07 del 21/05/2007, n. 359/08 del 26/05/2008, n. 851/08 del 18/11/2008, n. 410/2010 del 21/09/2010 e n. 55/2014 del 25/02/2014, della Giunta Provincia di Monza e Brianza n. 18 del 06/02/2012, nei Decreti deliberativi presidenziali della Provincia di Monza e Brianza n. 42 del 15/04/2015, n.62 del 15/06/2015 e n. 105 dell'8/10/2015. Tale ambito territoriale potrà essere successivamente variato, su richiesta del Consorzio, dall'Ente al quale compete il riconoscimento di modifiche al perimetro dei PLIS, senza che ciò comporti obbligo di ridefinizione della presente convenzione. Qualora sussistano le condizioni per l'estensione dell'ambito territoriale del Parco, su domanda dei Comuni interessati, l'Assemblea consortile ne prende atto, purché non mutino i criteri di riparto delle spese. Ove l'estensione territoriale comprenda aree site in nuovi Comuni, i Comuni interessati, potranno chiedere di essere associati al Consorzio, ferma, comunque, l'accettazione formale da parte dei consorziandi della Convenzione, dello Statuto e della normativa che regola il funzionamento del Consorzio.
2. La durata del Consorzio è di anni cinquanta a decorrere dal e può essere prorogato alla scadenza con il consenso degli Enti consorziati.
3. Il Consorzio ha sede nel Comune di Nova Milanese. L'Assemblea Consortile delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti il trasferimento della sede legale. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire Uffici e Sedi operative anche altrove.

ART. 4 – CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, se lo richiedono componenti rappresentanti almeno un quinto delle quote.
2. Se gli organi del Consorzio competenti decidono diversamente da quanto indicato nel parere eventualmente espresso, essi sono tenuti a motivare puntualmente le ragioni di tale determinazione.
3. Il Consorzio trasmette gli atti deliberativi dei propri organi ai Comuni aderenti. Gli Enti aderenti sono parimenti impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con la sua attività.
4. Il Consorzio relaziona annualmente sulla propria attività ai Comuni aderenti, in sede di rendiconto della gestione.
5. Ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile. La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e, comunque, entro il termine di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
6. Il Consorzio, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, assicura la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.

ART. 5 – PATRIMONIO DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito dai conferimenti, anche provenienti dalle precedenti gestioni, e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri nei modi di legge.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 del Codice Civile.
3. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione, come beni direttamente acquisiti dal Consorzio, sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

5. I Comuni aderenti possono conferire in comodato d'uso gratuito le aree facenti parte del proprio patrimonio o demanio e ritenute necessarie per le attività del parco. Le modalità di conferimento al Parco sono fissate in apposita convenzione approvata dall'Assemblea consortile.
6. Il Comune sede del Consorzio mette a disposizione in comodato d'uso gratuito la sede, gli arredi e le attrezzature d'ufficio necessari sino a diversa decisione dell'Assemblea consortile.

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata come segue:
le quote sono determinate prendendo in considerazione:
 - il numero degli abitanti in rapporto al numero totale degli abitanti dei comuni del parco con peso 30;
 - il rapporto tra la superficie dedicata a parco da ogni comune e il territorio totale del parco con peso 40;
 - il rapporto tra la superficie dedicata a parco e il territorio totale del comune con peso 30.
2. La partecipazione degli enti consorziati viene rideterminata in sede di rendiconto della gestione in base al numero degli abitanti di ciascun Comune comunicati dagli uffici anagrafe e alle aree ricomprese nel territorio del Parco.
3. Le spese del Consorzio sono annualmente ripartite tra i consorziati in base alle quote partecipative. Il riparto ha luogo in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. Salva diversa determinazione dell'Assemblea, il versamento delle quote annuali va effettuato in due rate del 50% ognuna: entro il 28 febbraio e il 30 giugno di ciascun anno, ovvero in unica soluzione entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando eventuali proroghe connesse all'approvazione dei singoli bilanci comunali.
5. Nel caso di ingiustificato ritardo nel pagamento delle quote, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per la loro riscossione, delle norme cogenti stabilite dall'ordinamento, applicando sulle somme dovute l'interesse legale.

Comune di Bovisio Masciago	IL SINDACO
Comune di Cinisello Balsamo	IL SINDACO
Comune di Cusano Milanino	IL SINDACO
Comune di Desio	IL SINDACO
Comune di Lissone	IL SINDACO
Comune di Muggiò	IL SINDACO
Comune di Nova Milanese	IL SINDACO
Comune di Paderno Dugnano	IL SINDACO
Comune di Seregno	IL SINDACO
Comune di Varedo	IL SINDACO